



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale  
“Santobono – Pausilipon”**

Via Teresa Ravaschieri, n° 8 (già Via della Croce Rossa)  
80122 Napoli - Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

**REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

**Art. 62 – CCNL Comparto Sanità 2019-2021 del 02.11.2022.**

**L'ARTICOLO 62 CCNL COMPARTO SANITÀ 2019-2021**, prevede che:

1. Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all’inizio di ogni anno.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n. 300 del 1970. Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la **partecipazione a corsi**, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

**ART. 1 – PERMESSI ATTRIBUIBILI**

I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami.

Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie la precedenza è accordata, nel seguente ordine:

- dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore,
- dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore,
- dipendenti che frequentino corsi di studio universitari/post-universitari/specifico status di studente a tempo parziale.

**Non è prevista la concessione dei permessi per attività di studio e/o per la preparazione della tesi di Laurea e/o per tirocinio.**

I permessi competono esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza; non possono essere utilizzati, di conseguenza, per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.). Tali indicazioni hanno trovato riscontro nella sentenza della Corte di Cassazione n.10344/2008)

Analogamente non possono essere utilizzati per l'esercizio di tirocinio come specificato nell'orientamento ARAN CSAN63: *"omissis... le 150 ore per il diritto allo studio non possono essere fruite anche per la partecipazione ai tirocini formativi ancorché necessari al conseguimento del titolo di studio"*.

**ARTICOLO 2 – BENEFICIARI**

Il beneficio è concesso al personale del **Comparto Sanità** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Il dipendente ammesso a usufruire dei permessi ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni nei giorni di riposo settimanale. Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e parziale, il permesso sarà concesso proporzionalmente alla prestazione lavorativa:

- tempo pieno 36 ore 150 ore
- tempo parziale 30 ore 125 ore
- tempo parziale 24 ore 100 ore
- tempo parziale 18 ore 75 ore
- tempo parziale 12 ore 50 ore

Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che faciliti il conseguimento del titolo stesso.

**ART. 3– CRITERI DI PRIORITA'**

Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o postuniversitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lett. a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui ai punti a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie sopra individuate, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora, a seguito dell'applicazione dei criteri sopra indicati, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. **È condizione imprescindibile per la concessione dei benefici, l'avvenuta iscrizione ai corsi di studio all'atto della presentazione della domanda.**

#### ART. 4 TEMPI, MODALITÀ E VALIDITÀ DELLA RICHIESTA

- 1) I dipendenti che intendono usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio dovranno richiedere la concessione del beneficio, attraverso la compilazione del modello, (allegato all'Avviso interno, pubblicato sul sito aziendale [www.santobonopausilipon.it](http://www.santobonopausilipon.it). nella sezione "modulistica" - "modulistica interna"), il quale dovrà essere trasmesso all'indirizzo e-mail: [personale@santobonopausilipon.it](mailto:personale@santobonopausilipon.it) entro i termini di scadenza ivi previsti.
- 2) Le istanze, debitamente protocollate, saranno inoltrate alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, che provvederà ad ogni operazione di carattere istruttorio al fine di vagliare la presenza delle condizioni richieste affinché al dipendente vengano concessi i permessi retribuiti in parola.
- 3) L'Ufficio Gestione Risorse Umane, esaurite le operazioni istruttorie, provvederà al rilascio delle autorizzazioni attraverso l'adozione di una determina dirigenziale ed alla successiva comunicazione del rilascio di autorizzazione ai dipendenti, ai loro Responsabili ed agli Uffici Rilevazione Presenze/Assenze.
- 4) Compete, altresì, all'Ufficio Gestione Risorse Umane la comunicazione di eventuale non concessione del beneficio richiesto.
- 5) Le domande per la fruizione dei permessi possono essere presentate anche successivamente alla data di scadenza prevista dal precitato Avviso interno; le stesse saranno prese in considerazione qualora il numero complessivo di coloro che hanno presentato la richiesta, non superi il limite annuo, massimo ammissibile del 3% dei dipendenti dell'A.O.R.N. Santobono-Pausilipon e comunque man mano si rendano disponibili ore già assegnate e non fruite.
- 6) La concessione dei permessi retribuiti per studio ha valore annuale per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
- 7) È riconosciuta la concessione dei permessi per il diritto allo studio anche per gli studenti iscritti ai corsi delle **Università telematiche esclusivamente per i corsi in modalità interattiva sincrona nella quale è prevista la presenza, in tempo reale, dei docenti e degli studenti attraverso collegamento da remoto.**

Nel caso di frequenza di corso universitario telematico sarà necessario:

- produrre adeguata certificazione da parte dell'università attestante che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni;
- documentare il collegamento all'Università nel giorno e nell'orario per cui è stato richiesto il permesso, giusta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n° 79983 del 14.02.2020 che testualmente si riporta:

*« secondo gli orientamenti formulati dall'Aran, potrebbe ammettersi la fruizione dei permessi "nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare comunque tutta la documentazione prescritta per la generalità dei lavoratori per i corsi di studio non telematici ed in particolare un certificato dell'università che, con conseguente e piena assunzione di responsabilità, attesti in quali giorni quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica, ovviamente, in orari necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative ... in particolare, dovrebbe essere certificato che solo in quel determinato orario il dipendente poteva e può seguire le lezioni." (Orientamento ARAN, AGF-032 del 20 giugno 2012)>>*

#### ART. 5 DOVERI DEI DIPENDENTI A CUI SONO STATI CONCESSI I PERMESSI RETRIBUITI PER STUDIO.

- 1) I dipendenti sono tenuti a presentare, di norma all'atto della domanda **il certificato di iscrizione al corso.**
- 2) I dipendenti sono tenuti, ai fini organizzativi, a richiedere di volta in volta e in tempo utile, i suddetti permessi attraverso il portale aziendale "*Angolo del dipendente*".
- 3) I dipendenti, dopo aver usufruito dei permessi in argomento, sono tenuti a fornire all'Ufficio Presenze del presidio di appartenenza, i dovuti giustificativi, (anche a carattere riepilogativo, quindicinale o mensile), dell'avvenuta frequenza alle lezioni o esami sostenuti, nonché a comunicare tempestivamente all'Ufficio Gestione Risorse Umane l'avvenuto conseguimento del titolo all'indirizzo e-mail: [personale@santobonopausilipon.it](mailto:personale@santobonopausilipon.it).

- 4) Qualora i dipendenti non producano le prescritte giustificazioni e certificazioni universitarie, i permessi già utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.
- 5) Il dipendente titolare del permesso retribuito che non intenda fruire del beneficio, o che comunque non frequenti i corsi, è tenuto a darne comunicazione scritta alla U.O.C. Gestione Risorse Umane. La comunicazione espressa di rinuncia ai permessi, oltre a rappresentare un atto dovuto, consentirà al personale in lista di subentrare al beneficio.
- 6) Non è ammessa la fruizione dei permessi ad altro titolo ossia per un corso diverso da quello indicato nel modulo di iscrizione.

#### **ART. 6 CONTROLLI**

Le dichiarazioni (concernenti l'iscrizione ai corsi, la partecipazione ai corsi stessi, il sostenimento degli esami, il conseguimento del titolo di studio ecc...) sono rese dai dipendenti **sotto la propria piena responsabilità**, con la clausola specifica della consapevolezza di incorrere, in caso di falsità o dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Nelle dichiarazioni devono essere indicati con la massima chiarezza i motivi di fruizione dei permessi con relative date e orari nonché l'Istituto o l'università e le sedi delle segreterie didattiche, di svolgimento dei corsi e di sostenimento degli esami, al fine di consentire il controllo della veridicità delle dichiarazioni stessa, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, da parte dell'Ufficio Gestione Risorse Umane.

**L'illecita fruizione sarà, altresì, idonea a configurarsi quale responsabilità disciplinare comportante l'applicazione delle conseguenziali sanzioni.**

#### **ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non disciplinato dai precedenti articoli si applicano le disposizioni contenute nel C.C.N.L. vigente CCNL Comparto Sanità.